

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **348/1996** (ECLI:IT:COST:1996:348)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **FERRI** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **02/10/1996**; Decisione del **14/10/1996**

Deposito del **18/10/1996**; Pubblicazione in G. U. **23/10/1996**

Norme impugnate:

Massime: **22896**

Atti decisi:

N. 348

ORDINANZA 14-18 OTTOBRE 1996

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 263-bis, primo comma (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532) e 263-ter, terzo comma (nel testo aggiunto dall'art. 8 della medesima legge n. 532 del 1982) del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1983 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fabriani Mauro, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi in sede di riesame proposto avverso decreto di convalida di arresto, con ordinanza del 23 dicembre 1983 - pervenuta alla Corte il 10 aprile 1996 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 263-bis, primo comma (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532) e 263-ter, terzo comma (nel testo aggiunto dall'art. 8 della medesima legge n. 532 del 1982) del codice di procedura penale del 1930, nelle parti in cui non prevedono e non consentono esplicitamente che, in sede di riesame dinanzi al tribunale competente, la revoca dei provvedimenti restrittivi possa essere adottata, con carattere di immediatezza, anche soltanto per mere ragioni di legittimità attinenti al mancato rispetto, da parte del giudice procedente, delle precise ed inderogabili norme di legge che disciplinano l'emissione dei provvedimenti in questione;

che a tal proposito il giudice a quo sottolinea come la giurisprudenza di legittimità si sia più volte espressa nel senso che il tribunale adito a norma dell'art. 263-ter cod.proc.pen. 1930 possa e debba provvedere a sanare le nullità riscontrate nel provvedimento sottoposto a riesame e prima fra tutte quella derivante dal difetto di motivazione, mediante l'esercizio di poteri di "supplenza", sul presupposto che ogni questione attinente alla legittimità dell'atto impugnato debba essere riservata alla Corte di cassazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che, tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla pronuncia della ordinanza di rimessione e del profondo mutamento subito dal quadro normativo di riferimento a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, appare necessario che il tribunale rimettente verifichi se le disposizioni oggetto di impugnativa risultino o meno tuttora applicabili ai fini della decisione che lo stesso è chiamato ad adottare;

e che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo perché proceda a nuovo esame circa la rilevanza della questione dedotta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.